



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2012

Prot.300/A/9362/12/101/3/3/14



202443

OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana odierna è in corso la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2013**.

Il Decreto (*All. 1*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 22.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2010, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice della Strada per effetto della legge 15 luglio 2011, n.111, della legge 22 marzo 2012, n.33, della legge 24 marzo 2012 n. 27 e della legge 4 aprile 2012 n. 35, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione

¹ Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (*All. 2*) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (*All. 3*).

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

SANZIONI all'1.1.2013 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 23	€ 92	€ 24	€ 97	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 24	€ 94	€ 25	€ 99	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10
€ 38	€ 152	€ 40	€ 160	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo
€ 38	€ 154	€ 40	€ 162	172/11
€ 38	€ 155	€ 40	€ 163	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 39	€ 159	€ 41	€ 168	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/4 e 5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10, 184/8, 188/5
€ 48	€ 94	€ 51	€ 99	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 72	€ 292	€ 76	€ 308	97/8 e 13
€ 76	€ 306	€ 80	€ 323	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3
€ 78	€ 311	€ 82	€ 328	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo
€ 79	€ 312	€ 83	€ 329	85/4-bis, 86/3
€ 80	€ 318	€ 84	€ 335	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 125/4, 132/5, 133/4, 134/2, 135/4, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 94	€ 191	€ 99	€ 201	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 100	€ 400	€ 105	€ 422	15/3-bis
€ 120	€ 239	€ 126	€ 252	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 146	€ 584	€ 154	€ 616	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 147	€ 590	€ 155	€ 622	10/19
€ 148	€ 594	€ 156	€ 626	115/1-quinquies
€ 152	€ 608	€ 160	€ 641	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 154	€ 613	€ 162	€ 646	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 155	€ 620	€ 163	€ 653	174/8
€ 155	€ 624	€ 163	€ 658	7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 136/6-bis, 186-bis/2
€ 159	€ 639	€ 168	€ 674	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 115/3, 116/15, 118/11 e 12, 123/12, 125/3, 126/7, 135/5, 136/7, 138/12 (con rif. 125/3), 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18,

€ 200	€ 800	€ 211	€ 843	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo
€ 205	€ 410	€ 216	€ 432	157/7-bis
€ 250	€ 1.000	€ 264	€ 1.054	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8
€ 269	€ 1.075	€ 284	€ 1.133	126-bis/2
€ 279	€ 1.114	€ 294	€ 1.174	189/5
€ 300	€ 1.200	€ 316	€ 1.265	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo
€ 302	€ 1.207	€ 318	€ 1.272	143/12, 148/16
€ 307	€ 1.228	€ 324	€ 1.294	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 314	€ 1.256	€ 331	€ 1.324	10/25-ter
€ 335	€ 1.672	€ 353	€ 1.762	94/4
€ 350	€ 1.400	€ 369	€ 1.476	174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo
€ 365	€ 1.460	€ 385	€ 1.539	97/12
€ 382	€ 1.534	€ 403	€ 1.617	168/9 e 9-bis
€ 389	€ 1.559	€ 410	€ 1.643	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo
€ 398	€ 1.596	€ 419	€ 1.682	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 116/12, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 400	€ 1.600	€ 422	€ 1.686	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,
€ 500	€ 2.000	€ 527	€ 2.108	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 555	€ 2.220	€ 585	€ 2.340	116/13-bis
€ 628	€ 2.514	€ 662	€ 2.650	62/7
€ 669	€ 3.345	€ 705	€ 3.526	94/3, 94/4-bis
€ 726	€ 2.918	€ 765	€ 3.076	7/15-bis
€ 730	€ 2.921	€ 769	€ 3.079	179/3 (rif. 142/11, secondo periodo)
€ 731	€ 2.928	€ 770	€ 3.086	214/1 e 8
€ 732	€ 2.955	€ 772	€ 3.115	10/18
€ 761	€ 3.047	€ 802	€ 3.212	45/9-ter
€ 767	€ 3.068	€ 808	€ 3.234	179/3
€ 779	€ 3.119	€ 821	€ 3.287	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis
€ 798	€ 3.194	€ 841	€ 3.366	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 849	€ 3.395	€ 895	€ 3.578	179/2-bis (rif. 142/11, secondo periodo)
€ 891	€ 3.565	€ 939	€ 3.758	179/2-bis
€ 1.000	€ 3.000	€ 1.054	€ 3.162	120/6
€ 1.000	€ 4.000	€ 1.054	€ 4.216	97/5 primo periodo
€ 1.114	€ 11.139	€ 1.174	€ 11.741	79/4
€ 1.256	€ 5.030	€ 1.324	€ 5.302	192/7
€ 1.671	€ 6.684	€ 1.761	€ 7.045	86/2
€ 1.725	€ 6.903	€ 1.818	€ 7.276	97/9 e 11, 213/2-ter
€ 1.769	€ 7.078	€ 1.865	€ 7.460	174/11, 178/11
€ 1.842	€ 7.369	€ 1.941	€ 7.767	80/14 quinto periodo
€ 1.886	€ 7.546	€ 1.988	€ 7.953	100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.514	€ 10.061	€ 2.650	€ 10.604	74/6, 124/4
€ 4.455	€ 17.823	€ 4.696	€ 18.785	23/13-bis
€ 10.240	€ 15.360	€ 10.793	€ 16.189	123/11, 123/11-bis

ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7(ciclomotori e motoveicoli a due ruote)	€ 38 - € 155
Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7 (per tutti gli altri veicoli)	€ 80 - € 318
Articolo 23, comma 12 (mod. D.I.98/2011 conv. L. 111/2011)	€ 1.376,55 - € 13.765,50
Articolo 115, comma 1-ter (L.35/2012, art. 11-bis)	€80 - € 318
Articolo 122, comma 5-bis (L.35/2012, art. 11-bis)	€80 - € 318
Articolo 167, comma 2-bis (L. 27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn.	€ 39 - € 159
eccedenza di carico fino a 2 tonn.	€ 80 - € 318
eccedenza di carico fino a 3 tonn.	€ 159 - € 639
eccedenza di carico oltre 3 tonn.	€ 398 - € 1596
Articolo 167, comma 2-ter (L. 27/2012) eccedenza di carico fino al 10%	€ 39 - € 159
eccedenza di carico fino al 20%	€ 80 - € 318
eccedenza di carico fino al 30%	€ 159 - € 639
eccedenza di carico oltre il 30%	€ 398 - € 1596
Articolo 167, comma 5 sec. periodo (L.27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn.	€ 39 - € 159
eccedenza di carico fino a 2 tonn.	€ 80 - € 318
eccedenza di carico fino a 3 tonn.	€ 159 - € 639
eccedenza di carico oltre 3 tonn.	€ 398 - € 1596